



*Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

158863

Roma, 4 - OTT 2022

Gentile Presidente,

in conformità con quanto disposto dall'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344 concernente i provvedimenti in favore dei profughi italiani, che modifica la legge 26 dicembre 1981, n. 763 recante la normativa organica per i profughi, Le trasmetto, qui unita, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2021 ai sensi della suindicata normativa.

Con i miei più cordiali saluti,

Luigi Di Maio

Roberto Fico
Presidente della Camera dei Deputati
ROMA





**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

Legge 15 ottobre 1991, n. 344, art. 9 di modifica della
Legge 26 dicembre 1981, n. 763

***“Attuazione ed effetti dei provvedimenti in favore
dei profughi italiani”***

Attività svolta nel corso del 2021

* * *





Relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno 2021

La Legge del 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla Legge del 15 ottobre 1991, n. 344, disciplina la materia dei provvedimenti in favore dei profughi italiani.

La Legge e le successive integrazioni individuano i criteri per l'attribuzione della titolarità dei benefici che possono essere prestati in Italia dalle diverse istituzioni a vario titolo competenti. La normativa in parola trova applicazione in presenza di uno stato di necessità al rimpatrio nel nostro Paese, dichiarato con apposito Decreto Interministeriale (MAECI - Min. Interno - MEF). Gli stati di necessità al rimpatrio dal Libano, dall'Eritrea, dalla Costa d'Avorio e dalla Siria sono scaduti rispettivamente il 12 gennaio 2007, il 6 giugno 2007, il 31 ottobre 2006 e il 2 agosto 2014 e non sono stati prorogati.

In virtù della mancata dichiarazione di stati di necessità, la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del MAECI non ha pertanto rilasciato nel corso del 2021 alcun *Attestato di rimpatrio dei profughi italiani*.

